

Norme di sicurezza particolari per aziende orticole e florovivaistiche in allegato alle CaHGS 2013 I, parte E 2

A condizione che i seguenti rischi siano assicurati l'Assicurato è tenuto ad osservare e rispettare le presenti norme di sicurezza particolari. Si prega di prestare particolare attenzione alle conseguenze del mancato rispetto delle suddette norme così come indicato nella parte E 5.

1 Grandine

1.1 I fabbricati e le strutture, nei quali si trovano i beni assicurati contro la grandine, soprattutto le loro coperture, sono da mantenere costantemente nelle condizioni ottimali.

1.2 In caso di allarme meteo si devono chiudere tempestivamente le aperture dei fabbricati come ad esempio finestre, porte e le aperture di colmo.

2 Tempesta di vento

2.1 I fabbricati assicurati e i fabbricati nei quali si trovano i beni assicurati contro la tempesta di vento, soprattutto le coperture, sono da mantenere costantemente nelle condizioni ottimali. Tale disposizione si applica, sempre che siano stati assicurati, anche per i beni e i componenti posti all'esterno del fabbricato.

2.2 Con riferimento alle serre e ai tunnel si deve mantenere la loro copertura priva di rotture inoltre questa deve essere fissata in modo adeguato.

2.3 Qualsiasi difetto, in particolar modo dopo un sinistro, deve essere rimosso o fatto rimuovere immediatamente.

A seguito di un sinistro l'assicurazione resta sospesa ai sensi del paragrafo F 10.1 CaHG 2013 I fintanto che i beni assicurati non rispettano le presenti norme di sicurezza. Non appena le norme di sicurezza sono di nuovo rispettate l'Assicurato ha l'onere di comunicarlo all'Assicuratore. L'operatività della garanzia assicurativa è da questo momento di nuovo ripristinata.

2.4 In caso di allarme meteo si devono chiudere tempestivamente le aperture dei fabbricati come ad esempio finestre, porte e le aperture di colmo.

2.5 Con riferimento alle serre e ai tunnel con sistema di controllo del vento e sistema automatico di chiusura delle finestre di colmo si devono impostare i valori corrispondenti alle colture e alla portata statica delle strutture. Nel caso non sia presente una gestione automatica del clima è necessario intraprendere tempestivamente l'areazione manuale.

3 Sovraccarico di neve e ghiaccio

3.1 I fabbricati assicurati e i fabbricati nei quali si trovano i beni assicurati contro il sovraccarico di neve e ghiaccio, sono da preservare contro il sovraccarico. È necessario intraprendere tempestivamente e integralmente le azioni previste dalle norme vigenti nella rispettiva ubicazione del rischio richieste a tutela dei danni da sovraccarico di neve. Tale disposizione si applica in particolar modo alle serre e ai tunnel costruiti, ai sensi delle norme vigenti, con una portata statica ridotta per il sovraccarico di neve.

3.2 Sempre che non sia stato pattuito diversamente, le serre di produzione in Europa, che sono state costruite con una portata statica ridotta per il sovraccarico di neve e che si trovano ad oltre 400 m sopra il livello del mare, sono assicurabili per i danni determinati da sovraccarico di neve e ghiaccio soltanto se, al momento del sinistro, era attivo il riscaldamento ad una temperatura di minimo +12 C° in caso di copertura singola e di +17 C° in caso di copertura isolante al fine di sciogliere neve e ghiaccio.